REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente

Adriana PARLATO Giudice

Gaspare RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 338/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69747** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1. **Società agricola AGRI ROVETO VILLAGE S.a.s. di Pitruzzella Giovanni & C.** (C.F. e P. IVA: 02601550847) in persona del legale rappresentante *p.t.* sig. Pitruzzella Giovanni (C.F. PTRGNN88C16B602I);

2. **PITRUZZELLA Giovanni** (C.F. PTRGNN88C16B602I), nato a Canicattì (AG) il 16.03.1988, a titolo personale, in qualità, all'epoca dei fatti, di legale rappresentante e socio accomandatario della Società agricola AGRI ROVETO VILLAGE s.a.s. di Pitruzzella Giovanni & C. (C.F. e P. Iva: 02601550847);

3. **PITRUZZELLA Antonio** (C.F. PTRNTN55A01D514L), nato a Favara (AG) il 01.01.1955;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michele Fanara (C.F. FNRMHL80B27A089M) del Foro di Agrigento ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio sito in Agrigento nella Via Mazzini n. 187 e presso il suo indirizzo PEC (michelefanara@avvocatiagrigento.it), giusta procura da intendersi in calce alla memoria di costituzione.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 24 settembre 2025, il giudice relatore Gaspare Rappa, il Pubblico Ministero nella persona del SPG Salvatore Ganci e l'avv. Manlio Lombardo in sostituzione dell'avv. Michele Fanara per i convenuti.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 13 dicembre 2024, la Procura regionale conveniva in giudizio i convenuti indicati in epigrafe chiedendo il pagamento in solido dell'importo complessivo di euro 180.718,23 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore della Regione Siciliana, nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

In particolare, il suddetto danno complessivo era relativo ad una prospettata indebita percezione di contributi del PSR Sicilia 2007-2013 nell'ambito dell'azione "Agriturismo".

II. L'attività dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla segnalazione di danno erariale, trasmessa con nota prot. n. 726374 del 20.12.2022 da parte della Guardia di Finanza-Gruppo di Agrigento in relazione ad una illecita percezione di contributi da parte della società agricola Agri Roveto Village s.a.s. di Pitruzzella Giovanni & C. con riferimento al

bando relativo alla misura 311 Azione A "Agriturismo" – regime di "esenzione" – nell'ambito del "Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013". Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia del 18.01.2013, era finalizzato a consolidare l'occupazione nelle aree rurali e a creare nuovi posti di lavoro tramite la diversificazione delle attività aziendali, sostenendo lo sviluppo di attività non agricole e agricole connesse. L'intensità dell'aiuto previsto non doveva superare il 50% dell'investimento ammissibile ai sensi dell'art. 13 del Reg. CE n. 800/2008.

Il P.M. esponeva, quindi, gli esiti dell'attività istruttoria svolta.

La Società convenuta aveva fatto istanza di contributo con la domanda di aiuto n. 94752075542 del 06.06.2013 che conteneva una relazione tecnica analitica relativa a tutte le opere di progetto con determinazione di spesa ammessa a finanziamento per euro 499.550,00 e contributo ammesso per euro 249.775,00. Il progetto presentato consisteva nell'ampliamento e nel miglioramento di servizi agrituristici da offrire agli ospiti come di seguito dettagliati:

- realizzazione di due campetti sportivi in erba sintetica, di cui uno ad uso campo di calcetto e l'altro ad uso campo da tennis;
- realizzazione di servizi igienici e spogliatoi;
- realizzazione di *mini-zoo*;
- realizzazione di muretti in pietra e pavimentazione dei camminamenti in pietra;
- acquisto e collocazione di piante per la sistemazione a verde;
- acquisti e forniture di materiali e attrezzature.

In data 30.06.2014 veniva adottato dall'IPA di Agrigento il DDS n. 2184/2014 di approvazione del progetto esecutivo e di concessione del contributo di euro 249.775,00.

Successivamente, a seguito di richiesta del 19.11.2014, la società agricola Agri Roveto Village otteneva un'anticipazione del contributo pari a euro 124.887,50 cui seguiva il pagamento del primo Stato Avanzamento Lavori (SAL) per un importo di euro 68.648,83 in data 01.05.2015 (con DDS n. 2146 del 13.04.2015), il pagamento del secondo SAL per un importo di euro 31.000,00 in data 16.11.2015 (con DDS n. 8211 del 19.10.2015). Il sig. Giovanni Pitruzzella, in qualità di legale rappresentante, chiedeva, infine, in data 24.10.2016 il pagamento del saldo finale.

In data 05.05.2017, l'IPA di Agrigento procedeva a un collaudo presso il luogo di esecuzione dei lavori. Il P.M. rappresentava che, dalla relazione della verifica *in loco* del 15.06.2017 emergevano diverse anomalie, in particolare la mancata realizzazione di lavori strutturali o la loro realizzazione non conforme e la non possibilità di accertare con esattezza il periodo di ultimazione dei lavori per mancanza della pertinente documentazione. A seguito della suddetta ispezione il Dipartimento Regionale competente emetteva il DDS n. 2871 del 04.10.2017 di revoca della concessione del suddetto finanziamento. La Società, quindi, avverso tale provvedimento proponeva ricorso gerarchico del 27.10.2017, allegando diversa documentazione giustificativa. L'Assessorato regionale, con nota prot. 12226 del 12.03.2018, a parziale accoglimento del ricorso in via amministrativa,

sospendeva gli effetti revocatori e rideterminava l'importo concesso con una decurtazione del computo metrico consuntivo di euro 89.962,67.

L'Amministrazione regionale, quindi, determinava la differenza tra il contributo liquidato e quello ammissibile, chiedendo all'Agri Roveto Village la restituzione di euro 48.199,92 (euro 43.818,10 per capitale + euro 4.381,82 per interessi) che era versata il 28.05.2019 tramite bonifico bancario da parti di ELBA Assicurazioni Spa per conto della Società beneficiaria.

Il Requirente evidenziava che, parallelamente, nell'ambito del procedimento penale n. 90/2019 R.G.N.R. (poi n. 2500/2019 R.G.G.I.P.), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento delegava attività di P.G. al Gruppo di Agrigento della Guardia di Finanza. Tale attività investigativa consentiva di individuare i rapporti e la tracciabilità dei pagamenti tra la società Agri Roveto Village e la ditta "EDILPA di Pitruzzella Antonio" il cui titolare (sig. Antonio Pitruzzella) era padre del sig. Giovanni Pitruzzella, rappresentante legale della Agri Roveto Village sas.

Secondo la Procura regionale l'analisi della documentazione bancaria rilevava un transito di denaro con "ritorni", configurando un sistema fraudolento di tipo circolare con pagamenti solo "figurativi", senza esborsi effettivi integrali da parte della società Agri Roveto Village. In particolare, erano richiamate le seguenti operazioni:

1) fattura n. 6 del 07.11.2014 di euro 35.380,00 pagata da Agri Roveto Village a EDILPA in data 24.11.2014 con assegno circolare di pari

importo versato nella stessa data nel conto corrente intestato al sig. Pitruzzella Antonio. In data 25.11.2014 quest'ultimo emetteva assegno di euro 38.000,00 a favore del figlio Giovanni Pitruzzella, che lo versava sul proprio conto personale e poi in data 27.11.2014 con un giroconto accreditava tale somma sul conto della Agri Roveto Village;

2) fattura n. 19 del 01.12.2015 (euro 15.000,00) pagata da Agri Roveto Village a EDILPA con tre assegni circolari (ciascuno di importo di euro 5.000,00) emessi nelle date 1, 3 e 7 dicembre 2015 e versati nel conto corrente intestato al sig. Pitruzzella Antonio. Quest'ultimo eseguiva due bonifici (euro 4.500 il 27.11.2015 ed euro 3.500 il 02.12.2015 per un totale di euro 8.000,00) sul conto personale di Giovanni Pitruzzella, che in data 09.12.2015 riversava l'importo di euro 8.000 sul conto corrente della Agri Roveto Village;

3) fattura n. 20 del 09.12.2015 (euro 18.100,00) pagata da Agri Roveto Village a EDILPA con 4 assegni circolari rispettivamente di euro 5.000,00 del 09.12.2015, di euro 2.300,00 del 10.12.2015, di euro 5.500,00 del 14.12.2015 e di euro 5.300,00 del 17.12.2015 versati nel conto corrente intestato al sig. Pitruzzella Antonio. Quest'ultimo disponeva a partire dal 07.12.2015 sei bonifici bancari (per un totale di euro 23.100) a favore del conto personale di Giovanni Pitruzzella, che a partire dal 09.12.2015 eseguiva tre bonifici per un totale di euro 16.700,00 con cui riversava tale importo sul conto corrente della Società;

4) fattura n. 21 del 21.12.2015 (euro 14.800,00) pagata da Agri Roveto Village a EDILPA con tre assegni circolari rispettivamente di euro 4.800,00 del 22.12.2015, di euro 4.700,00 del 29.12.2015 e di euro 5.300,00

del 30.12.2015 versati nel conto corrente intestato al sig. Pitruzzella Antonio. Quest'ultimo disponeva a partire dal 23.12.2015 tre bonifici bancari (per un totale di euro 11.900,00) a favore del conto personale di Giovanni Pitruzzella, che a sua volta con un bonifico del 07.01.2016 riversava tale importo totale sul conto corrente della Società;

5) fattura n. 1 del 04.01.2016 (euro 18.000,00) pagata da Agri Roveto Village a EDILPA con cinque assegni circolari rispettivamente di euro 4.000,00 del 04.01.2016, di euro 2.000,00 del 07.01.2016, di euro 5.000,00 del 14.01.2016, di euro 2.000,00 del 19.01.2016 e di euro 5.000,00 del 21.01.2016 versati nel conto corrente intestato al sig. Pitruzzella Antonio. Quest'ultimo disponeva a partire dal 15.01.2016 due bonifici bancari (per un totale di euro 9.550,00) a favore del conto personale di Giovanni Pitruzzella, che a sua volta con un bonifico del 27.01.2016 riversa l'importo di euro 9.600,00 sul conto corrente della Società;

6) fattura n. 2 del 03.02.2016 (euro 21.505,17) pagata da Agri Roveto Village a EDILPA con quattro assegni circolari rispettivamente di euro 5.500,00 del 04.02.2016, di euro 5.500,00 del 18.02.2016, di euro 5.000,00 del 01.03.2016 e di euro 5.505,17 del 08.03.2016 versati nel conto corrente intestato al sig. Pitruzzella Antonio. Quest'ultimo disponeva a partire dal 04.02.2016 quattro bonifici per importo complessivo di euro 18.200,00 a favore del conto personale di Giovanni Pitruzzella, che a sua volta riversava l'importo di euro 18.150,00 sul conto corrente della Società con quattro bonifici a partire dal 17.02.2016;

7) fattura n. 10 del 15.09.2016 (euro 61.000,00) per la quale il sig. Pitruzzella Antonio n.q. di titolare della ditta EDILPA con la

dichiarazione del 15.09.2016 aveva attestato che era stata pagata con assegni nonostante dagli accertamenti della P.G. risultasse che i relativi assegni emessi dall'Agri Roveto Village n. 007668063, n.007668064 e n. 007668065 non erano mai stati negoziati e addebitati sul conto della società ma risultavano nello stato "bloccato per assegno ritirato" per cui nella prospettiva attorea il sig. Antonio Pitruzzella aveva falsamente autocertificato tale pagamento.

Secondo il P.M. dagli accertamenti della Guardia di Finanza era emerso che i pagamenti delle fatture tra la società agricola AGRI ROVETO VILLAGE s.a.s. di Pitruzzella Giovanni & C. e la "EDILPA di Pitruzzella Antonio" fossero solo apparenti, in quanto oggetto di restituzione per cui era stata fornita la prova di un "articolato disegno criminoso" in cui la Società convenuta si era appropriata indebitamente di aiuti pubblici con artifizi e raggiri volti a trarre in inganno gli Enti erogatori mediante dichiarazioni mendaci e false fatturazioni ("fatture per operazioni inesistenti") per comprovare pagamenti mai effettivamente effettuati a giustificazione delle spese rendicontate.

Per tali fatti la Procura della Repubblica di Agrigento disponeva il rinvio a giudizio dei sigg. Antonio Pitruzzella e Giovanni Pitruzzella in data 11.10.2023 per reati previsti dagli artt. 2, 8 e 81 del D.Lgs. 74/2000, rispettivamente per emissione e utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di evadere le imposte. Il processo penale era allo stato pendente.

Secondo il P.M. le condotte artificiose dei convenuti in epigrafe erano

connotate da dolo e integravano la fattispecie dell'occultamento doloso In quanto gli stessi avevano attuato un sofisticato meccanismo atto a trarre in errore l'Amministrazione erogatrice del contributo e ad impedire o, perlomeno, a rendere assai difficoltosa, l'individuazione della condotta e del danno che veniva arrecato alle pubbliche finanze.

La Procura, quindi, riteneva sussistente un danno erariale di euro 180.718,23 corrispondente ai contributi indebitamenti percepiti dalla società agricola Agri Roveto Village s.a.s. da contestare in via solidale a quest'ultima Società, al sig. Pitruzzella Giovanni in proprio e n.q. di rappresentante di tale Società e al sig. Pitruzzella Antonio n.q. di titolare della ditta individuale EDILPA che aveva contribuito ai presupposti per l'indebita percezione di tali contributi.

In data 01 ottobre 2024, il Pubblico Ministero emetteva l'invito a dedurre con contestazione preliminare di responsabilità, che veniva notificato al sig. Antonio Pitruzzella il 03/10/2024, alla società via PEC il 01/10/2024 e al sig. Giovanni Pitruzzella il 24/10/2024). I soggetti invitati non presentavano deduzioni a difesa né chiedevano di essere sentiti.

Pertanto, in data 13 dicembre 2024, veniva depositato l'atto di citazione in giudizio nei confronti dei soggetti in epigrafe con richiesta di condanna in solido degli stessi al pagamento della somma complessiva di euro 180.718,23 in favore della Regione Siciliana.

III. La Presidente di questa Sezione fissava l'udienza pubblica di discussione per il 14 maggio 2025 assegnando termine fino al 24 aprile 2025 per la tempestiva costituzione in giudizio e il deposito di memorie

e documenti.

IV. In data 15 aprile 2025 tutti i convenuti si costituivano in giudizio con il patrocinio dell'avv. Michele Fanara del Foro di Agrigento.

La difesa dei convenuti ripercorreva i fatti di causa evidenziando che i funzionari della Regione Siciliana avevano attestato che tutte le opere risultavano realizzate e funzionanti al tempo del loro sopralluogo cosa che escluderebbe in radice il concetto di operazione oggettivamente inesistente (ovvero di operazione mai realizzata), considerato che i pubblici ufficiali regionali avevano attestato l'esecuzione e, quindi, l'effettiva esistenza di tutte le opere.

In via preliminare, era eccepita la violazione dell'art. 88, co. 3 del c.g.c. In quanto la notifica dell'atto di citazione nei confronti del sig. Pitruzzella Giovanni era avvenuta soltanto in data 13.02.2025, a fronte della data di udienza del 14.05.2025, per cui tra le due date intercorrono termini liberi inferiori a 90 giorni e, pertanto, si chiedeva di fissare una nuova udienza con il rispetto dei termini di cui all'art. 88, co. 3, c.g.c.

Sempre, in via preliminare era avanzata richiesta di sospensione necessaria del procedimento ai sensi dell'art. 106 c.g.c. e/o 295 c.p.c. in quanto l'esito del procedimento penale pendente dinanzi il Tribunale di Agrigento (n. 2500/2019 R.G.G.I.P.) era considerato un antecedente logico-giuridico indispensabile visto che i due procedimenti coinvolgono le stesse parti e si basano sugli stessi fatti (presunte operazioni inesistenti, presunto "ritorno" di denaro, falsa autocertificazione). Secondo i convenuti l'accertamento in sede penale sulla natura di tali circostanze (emissione di fatture per operazioni

inesistenti, "ritorni" di denaro, falsità della dichiarazione) costituiva una pregiudizialità tecnica rispetto al giudizio erariale.

Nel merito, la difesa deduceva l'infondatezza e l'insussistenza dell'ipotesi di fatture oggettivamente inesistenti e dell'illecita percezione di contributi pubblici. Secondo i convenuti la contestazione attorea di operazioni inesistenti sarebbe basata sulla presunzione della circostanza della revoca parziale del finanziamento pubblico e sul presunto "ritorno" di denaro operato dalla ditta individuale Edilpa di Pitruzzella Antonio in favore del rappresentante legale della società Agri Roveto Village s.a.s., sig. Pitruzzella Giovanni, replicando quanto segue.

In merito alla revoca parziale di 1/5 del contributo finanziato la difesa deduceva che i funzionari della Regione Siciliana, in un supplemento istruttorio con visita *in loco* del 16.05.2018, avevano attestato che "le opere ammesse a finanziamento... sono state realizzate e risultano funzionali e funzionanti" tanto che il recupero di parte del finanziamento (pari a euro 43.818,10 oltre interessi) era dovuto a un dubbio sul periodo di ultimazione delle opere ma non sulla loro esistenza effettiva per cui l'attestazione ufficiale dell'avvenuta realizzazione e funzionalità delle opere escluderebbe in radice il concetto di operazione oggettivamente inesistente.

In merito al presunto "ritorno" di denaro la difesa affermava che la ricostruzione del flusso di denaro era inversa a quella prospettata dal P.M., in quanto il sig. Antonio Pitruzzella eseguiva bonifici sul conto personale del figlio Giovanni prima dell'emissione e del pagamento

delle fatture contestate. Questi trasferimenti non erano "ritorni" ma "elargizioni" personali dal padre al figlio. La difesa aggiungeva che gli importi non coincidevano sempre con quelli delle fatture pagate e temporalmente li precedevano. L'equivoco deriverebbe dall'uso da parte di Antonio Pitruzzella di un unico conto per la sua ditta Edilpa e per le sue esigenze personali.

Secondo i convenuti, in ogni caso, la circostanza determinante era l'effettiva realizzazione e ultimazione delle opere, come attestato dai funzionari regionali.

La difesa concludeva chiedendo, in via preliminare, l'accertamento della violazione processuale e/o la sospensione del giudizio, e nel merito, il rigetto della domanda della Procura Regionale perché infondata in fatto e diritto.

V. All'udienza del 14 maggio 2025, rilevato, su segnalazione e richiesta della difesa, che non risultano essere stati rispettati i termini di comparizione di cui all'art. 88, comma 3, c.g.c., era disposto il rinvio del giudizio all'udienza del 24 settembre 2025.

VI. All'udienza del 24 settembre 2025 il P.M. si opponeva alla richiesta di sospensione deducendo l'autonomia del giudizio contabile da quello penale, evidenziava la mancanza di connessione della revoca parziale del contributo con la domanda attorea atteso che il sistema fraudolento contestato di operazioni inesistenti per un importo di euro 159.730,00 era stato accertato dalla GdF dopo tale revoca parziale e richiamava la disciplina comunitaria che in tali casi prevede il recupero totale dei contributi versati per cui insisteva nell'accoglimento della

domanda come da citazione.

La difesa dei convenuti insisteva nella richiesta di sospensione ritenendone sussistente i presupposti di legge e per il resto si riportava agli atti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità per il danno erariale di euro 180.718,23 asseritamente cagionato alla Regione Siciliana da parte della Società agricola Agri Roveto Village S.a.s. beneficiaria di un aiuto FEASR e degli altri convenuti Pitruzzella Giovanni e Pitruzzella Antonio nella loro qualità all'epoca dei fatti rispettivamente di rappresentante della suddetta società e di titolare dell'impresa individuale EDILPA esecutrice dei lavori oggetto di finanziamento per avere contribuito alla percezione indebita di un contributo a fondo perduto di pari importo quale aiuto all'investimento finanziato dal FEASR nell'ambito della misura 311/A ("Agriturismo") del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Siciliana 2007-2013.

Tale danno sarebbe stato causato dagli odierni convenuti che avrebbero promosso un disegno fraudolento per rendicontare falsamente all'Amministrazione regionale una spesa per il progetto ammesso a finanziamento superiore a quella effettivamente sostenuta tramite l'utilizzo di fatture emesse dall'impresa affidataria dell'esecuzione dei lavori del progetto (EDILPA) i cui importi o

venivano pagati formalmente dalla società beneficiaria e poi restituiti dall'impresa esecutrice dei lavori o non venivano pagati neanche formalmente nonostante quest'ultima attestasse falsamente all'Amministrazione regionale l'avvenuto pagamento.

La contestazione erariale non riguarda, quindi, la mancata realizzazione (parziale o totale) dell'investimento ammesso a finanziamento ma il fatto che esso sarebbe stato finanziato con risorse pubbliche oltre il limite previsto del 50% a causa della falsa rappresentazione contabile della spesa effettivamente sostenuta dalla Società beneficiaria del contributo.

1.1. In via pregiudiziale, va dato atto dell'integrità del contradditorio in quanto il Collegio, all'udienza del 14 maggio 2025, accertato a seguito di espressa eccezione della difesa del sig. Pitruzzella Giovanni che i termini a comparire previsti dall'art. 88, co. 3 del c.g.c. non erano del tutto maturati per il suddetto convenuto, ha disposto il rinvio dell'udienza alla data del 24 settembre 2025 per permettere l'integrale rispetto del termine di comparizione. Il convenuto Pitruzzella non ha comunque prodotto ulteriore difese.

1.2. Sempre in via pregiudiziale va scrutinata la richiesta di sospensione del presente giudizio avanzata da parte convenuta per l'asserita pregiudizialità del giudizio penale in corso di svolgimento presso il Tribunale di Agrigento ed avente ad oggetto secondo la difesa di parte resistente le stesse circostanze di fatto e di diritto e il medesimo quadro probatorio.

Tale istanza non può essere accolta vista la disposizione dell'art. 106,

co. 1, c.g.c. secondo cui "Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato".

Tale disciplina, che richiama quella del vigente art. 295 c.p.c., ha accentuato l'autonomia del giudizio contabile dai giudizi che si svolgono presso altri plessi giurisdizionali in quanto subordina la sospensione necessaria del processo contabile in pendenza di altro giudizio alla contemporanea presenza di due presupposti che sono l'esistenza di una pregiudizialità logico-giuridica fra i due giudizi e la necessità che nel giudizio pregiudicante debba essere decisa una questione con efficacia di giudicato che avrà effetti diretti sul giudizio pregiudicato.

Il Collegio rileva che nessuno dei due presupposti sussiste per i fatti di cui è causa né sono ravvisabili altre disposizioni di legge che prevedano tale sospensione.

Con riferimento alla dedotta pendenza del procedimento penale n. 90/2019 RG P.M. (poi p.p. 2500/2019 R.G.G.I.P.) presso il Tribunale di Agrigento nell'ambito del quale è stato emesso in data 11.10.2023 il decreto che dispone il giudizio penale, il Collegio osserva che la richiamata disciplina del c.g.c. segue alla novella dell'art. 3 c.p.p., apportata dalla riforma del 1988, che ha ridisegnato i rapporti tra il processo contabile e quello penale, improntandoli al principio di

separatezza e ponendo fine alla c.d. pregiudizialità penale.

I menzionati giudizi sono, quindi, del tutto autonomi e separati fra di loro, essendo i reciproci effetti disciplinati nel nuovo codice di procedura penale nei termini e nei limiti indicati dagli artt. 651 e 652 c.p.p. (cfr., C. conti, SS.RR., sent n. 648/1990) in quanto per costante giurisprudenza non trova applicazione nel giudizio di responsabilità amministrativa la norma dell'art. 75 c.p.p. in materia di rapporti tra azione civile e azione penale (cfr. Corte cost., sent. n. 272/2007 e C. conti, SS.RR., ord. n. 5/2015).

La *ratio* di tale autonomia e differenziazione tra i due procedimenti giurisdizionali deriva dalla diversità dell'oggetto, delle parti e dei poteri nell'ambito di ognuno di questi giudizi.

Il rapporto tra giudizio penale e giudizio contabile si sostanzia, quindi, nella possibilità per il giudice contabile di procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze istruttorie del procedimento penale per accertare gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per danno erariale, per cui prima il P.M. e poi il Giudice contabile in composizione collegiale possono trarre dalle risultanze del procedimento penale autonomi apprezzamenti e convincimenti anche quando le infrazioni considerate ai fini della pronuncia coincidano, in tutto od in parte, con la violazione di particolari obblighi di servizio (cfr. C. conti, SS.RR., ord. 2/2020).

A ciò si aggiunga che il giudizio penale pendente presso il Tribunale di Agrigento non riguarda lo stesso fatto giuridico oggetto dell'odierno giudizio in quanto l'imputazione penale non riguarda l'indebita

percezione di erogazioni pubbliche (prevista e punita dall'art. 316 *ter* e dall'art. 640 *bis* del c.p.) quanto la contestazione di diversi reati tributari relativi all'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e all'indebita detrazione di IVA ai sensi rispettivamente degli artt. 8 e 2 del D.lgs. 74/2000. Ne consegue che tale qualificazione, in sede penale, dei fatti costituenti reato non può avere alcuna incidenza *ex se* sull'odierno giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Peraltro, gli elementi probatori acquisiti al presente giudizio appaiono ampiamente idonei a consentire una autonoma e compiuta disamina del caso di specie, ai fini della valutazione della sussistenza e quantificazione della responsabilità erariale indipendentemente dall'esito del giudizio penale.

Alla luce di tali motivi la richiesta di sospensione dell'odierno giudizio deve essere respinta.

2. Passando al merito, prima di affrontare le relative questioni, il Collegio ritiene necessario richiamare brevemente la normativa che, nel periodo di riferimento, ha disciplinato gli aiuti FEASR nell'ambito del PSR 2017-2013 e lo svolgimento dei fatti di causa.

2.1. Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) è uno dei due fondi istituito dal Reg. CE 1290/2005 per il finanziamento della Politica Agricola Comune (PAC) con il fine di contribuire alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell'insieme della Comunità.

Con riferimento ai fatti di cui è causa la disciplina degli aiuti

comunitari finanziati dal FEASR è contenuta nel Reg. Ce n. 1698/2005.

Tale Fondo si pone la finalità di sovvenzionare l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle aree rurali degli Stati membri attraverso l'implementazione di programmi di sviluppo rurali (PSR) articolati a livello regionale e concentrati su un numero limitato di misure relative ad obiettivi ritenuti essenziali a livello comunitario che sono attuati secondo quattro assi prioritari di intervento.

In particolare, l'art. 4 Reg. CE n. 1698/2005 prevede per quanto di interesse che "Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche" a cui si riferisce l'aiuto oggetto di causa ricadente nelle misure dell'Asse 3 esplicitate nel successivo art. 52 Reg. CE n. 1698/2005 le quali si pongono l'obiettivo di consolidare l'occupazione nelle aree rurali e creare nuovi posti di lavoro attraverso forme di diversificazione delle attività aziendali, sostenendo lo sviluppo di attività non agricole ad integrazione del reddito della famiglia dell'imprenditore agricolo.

L'aiuto di cui è causa ricade nell'ambito del regime di esenzione n. X 413/2010 per cui l'intensità dell'aiuto non può superare il 50% dell'investimento ammissibile ai sensi dell'art. 13 del Reg. CE n. 800/2008.

La individuazione dell'intensità massima dell'aiuto nella suddetta misura percentuale si pone in attuazione del Considerando n. 62 Reg. Ce n. 1698/2005 secondo cui "Affinché il sostegno da parte del FEASR

sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, occorre garantire con adeguate disposizioni che le operazioni di investimento siano durevoli e che i fondi non vengano utilizzati per falsare la concorrenza" poiché la mobilizzazione nell'investimento di una quota percentuale di risorse private corrispondente a quelle pubbliche ne aumenta l'efficacia e ne garantisce la durevolezza nel tempo oltre a permettere il corretto funzionamento della concorrenza.

Il caso di specie riguarda la partecipazione al bando pubblico del 21.12.2012 "regime di esenzione n. X 413/2010 – Reg. CE n. 800/2008" relativa alla Misura 311 azione A "Agriturismo" del PSR Sicilia 2007-2013, pubblicato nella GURS n. 3 del 18/01/2013 (cfr. doc. 11 citazione, pagg. 71-72).

Tale bando, all'esito del quale è stato approvato e ammesso a finanziamento il progetto della società agricola Agri Roveto Village S.a.s. di Pitruzzella Giovanni & C. per la "realizzazione di investimenti aziendali da realizzarsi in un'azienda agricola sita in Agro di Canicattì nella C.da Aquilata" richiama la disciplina delle "Disposizioni attuative parte specifica Misura 121" del PSR Sicilia 2007-2013 approvate con D.D.G. n. 1242 del 24 aprile 2012.

Tali Disposizioni all'art. 19 disciplinano la materia dei "Controlli e sanzioni" prevedendo che "La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del contributo o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti".

In particolare, per il periodo oggetto di causa trova applicazione l'art

30, par. 2, Reg. Ue 65/2011 della Commissione secondo cui "Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione".

A tale normativa comunitaria si aggiungono le disposizioni dell'ordinamento nazionale in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione dell'art. 75 d.P.R. 445/2000 secondo cui, qualora dal controllo delle dichiarazioni, "emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", fermo restando la responsabilità penale.

Infine, bisogna richiamare l'art. 3, co. 1, L. 898/1986 il quale prevede che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito.

2.2. Con DDS n. 2184 del 30.06.2024 dell'Ispettorato provinciale agricoltura (IPA) di Agrigento è stato concesso alla Società agricola Agri Roveto Village S.a.s. per la realizzazione del progetto oggetto di causa un finanziamento di euro 249.775,00 pari al 50% della spesa ammessa per un importo di euro 499.550,00. Il termine per la conclusione, a seguito della concessione di diverse proroghe, è stato stabilito al 30 settembre 2016.

La Società per tale contributo ha ottenuto da AGEA un pagamento complessivo di euro 224.536,33 di cui euro 124.887,50 in data 19.11.2014 quale anticipo, euro 68.648,33 in data 12.05.2015 quale I SAL ed euro 31.000,00 in data 16.11.2015 quale II SAL (cfr. doc. 10, all. "20240543933" della citazione).

A seguito della domanda di pagamento del saldo del 21.10.2016 è stata effettuata in data 5 maggio 2017 da un funzionario della Regione Siciliana una verifica *in loco* conclusasi con esito negativo e la proposta di revoca del finanziamento in quanto, fra l'altro, è stato accertato un importo di euro 89.972,92 della spesa rendicontata non ammissibile per opere non realizzate (cfr. doc. 1, all. 2 della citazione). A seguito di tale controllo negativo in data 4 ottobre 2017 era adottato il decreto di revoca che era oggetto di ricorso gerarchico da parte della società beneficiaria. Tale ricorso era parzialmente accolto con scomputo dalla spesa rendicontata dell'importo dei lavori che alla data del 05.05.2017 non erano risultati realizzati e conseguente rideterminazione del contributo spettante da euro 249.775,00 a euro 180.718,23 e calcolo, rispetto al contributo già pagato di euro 224.536,33 dell'importo indebito di euro 43.818,10 restituito dalla Società.

Il danno azionato nell'odierno giudizio riguarda l'importo di euro 180.718,23 pari alla differenza fra il contributo pagato da AGEA alla Agri Roveto Village S.a.s. pari a euro 224.536,33 e il suddetto importo di euro 43.818,10 già restituito dalla Società convenuta.

3. Ciò premesso in termini di inquadramento normativo e fattuale, nel merito il Collegio, tenuto conto di quanto affermato in ordine alla

valenza probatoria in sede di giudizio contabile delle acquisizioni istruttorie del procedimento penale, che sono liberamente valutabili da questo Collegio anche prima della sentenza penale purché rechino indizi gravi, precisi e concordanti *ex* art. 2729 c.c., ritiene che la pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura erariale sia fondata, sussistendo tutti i presupposti della contestata responsabilità amministrativa nei confronti degli odierni convenuti secondo le argomentazioni di seguito svolte.

3.1. La domanda attorea, nel contestare la responsabilità amministrativa per danno erariale da indebita percezione dell'aiuto FEASR in esame, ha prospettato che gli odierni convenuti hanno posto in essere plurime condotte illecite consistite nell'emissione di fatture false attestanti costi fittizi e conseguente restituzione degli importi pagati e nella presentazione di una dichiarazione mendace sull'avvenuto pagamento di una fattura così da fornire all'Amministrazione regionale una alterata rappresentazione dell'entità dei costi effettivamente sostenuti per realizzare il progetto di investimento sovvenzionato. In questo modo la Società beneficiaria dell'aiuto a fondo perduto a carico del FEASR ha fatto apparire falsamente il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti per l'erogazione del contributo, fra i quali quello del necessario apporto di capitale privato nella misura pari al 50%.

Tali condotte sarebbero state attuate tramite la ditta EDILPA di Pitruzzella Antonio (padre del convenuto Pitruzzella Giovanni che è socio accomandatario e rappresentante della società Agri Roveto

Village Sas beneficiaria del contributo FEASR) affidataria dei lavori oggetto del progetto ammesso al finanziamento, la quale per tale affidamento ha emesso fatture che coprono la maggior parte della spesa rendicontata dalla società beneficiaria alla Regione Siciliana.

Secondo l'Ufficio requirente alcune delle suddette fatture (per come indicate nella seguente tabella 1) sarebbero dal punto di vista oggettivo totalmente/parzialmente inesistenti e, quindi, false perché rappresenterebbero importi che sono stati restituiti in tutto o in parte alla società beneficiaria tramite un movimento circolare di denaro dal conto corrente di Pitruzzella Antonio, titolare di EDILPA, al conto corrente di Pitruzzella Giovanni e da quest'ultimo al conto corrente della società agricola Agri Roveto Village S.a.s. mentre in un caso l'importo della fattura non è stato pagato nonostante la falsa dichiarazione di segno contrario resa all'Amministrazione regionale dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori.

In particolare, per come emerge dalla suddetta tabella rispetto ad un importo fatturato comprensivo di IVA pari ad euro 183.785,17 (cfr. totale della colonna C) nella prospettazione attorea ci sarebbe stato un flusso cumulativo di restituzioni pari a euro 101.350,00 ed un importo non pagato di euro 61.000,00 relativo alla fattura n. 10 del 15.09.2016, i cui assegni emessi dalla Società beneficiaria non sono stati mai stati negoziati e addebitati in quanto ritirati nonostante l'attestazione del convenuto Pitruzzella Antonio nella qualità di titolare di EDILPA, impresa esecutrice dei lavori del progetto in esame, di avere ricevuto tale pagamento.

Tab. 1 – *Fatture contestate* (importi in euro)

N	(A) Fatture richiamate in citaz	(B) Importi con IVA	(C) Movimento ritorno	(D) Operazioni inesistenti
1	n. 6 del 07.11.2014	35.380,00	38.000,00	35.380,00
2	n. 19 del 01.12.2015	15.000,00	7.000,00	7.000,00
3	n. 20 del 09.12.2015	18.100,00	16.700,00	16.700,00
4	n. 21 del 21.12.2015	14.800,00	11.900,00	11.900,00
5	n. 1 del 04.01.2016	18.000,00	9.600,00	9.600,00
6	n. 2 del 03.02.2016	21.505,17	18.150,00	18.150,00
7	n. 10 del 15.09.2016	61.000,00	-	61.000,00
	Totale	**183.785,17**	**101.350,00**	**159.730,00**

Dagli accertamenti condotti dalla GdF risulta, quindi, che a fronte di un aiuto FEASR (al netto del recupero parziale già effettuato) ricevuto dalla Agri Roveto Village per un importo di euro 180.718,23 pari al 50% dell'importo definitivamente ammesso a rendicontazione (euro 361.436,46) la Società beneficiaria non ha sostenuto effettivamente costi per euro 159.739,00 (cfr. totale della colonna D) che è un importo di gran lunga superiore a quello di euro 89.972,92 corrispondente al valore dei lavori rendicontati e non eseguiti per come accertato nel verbale della verifica *in loco* del 5 maggio 2017.

La contestazione della Procura, quindi, non riguarda la mancata realizzazione dell'investimento ma il fatto che lo stesso sarebbe stato realizzato con l'elusione dei vincoli in materia di effettività dei costi e di compartecipazione del capitale privato nella misura prevista grazie al contributo degli odierni convenuti che avrebbero attuato un complesso meccanismo fraudolento fondato sulla parziale fatturazione

fittizia dei lavori e sulla conseguente restituzione degli importi attivando un sistema di circolazione di risorse finanziarie finalizzato a fare apparire il pieno rispetto delle condizioni previste per ottenere l'erogazione del contributo FEASR.

La difesa dei convenuti ha avversato tale prospettazione sostenendo che l'avvenuta realizzazione di tutte le opere ammesse a finanziamento e la loro funzionalità e funzionamento per come accertati dai funzionari della Regione Siciliana nella verifica *in loco* del 16.05.2018 (disposta a seguito dell'accoglimento parziale del ricorso gerarchico) di per sé rende infondata la tesi attorea dell'oggettiva inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture contestate e che, riguardo ai presunti ritorni di denaro dal sig. Pitruzzella Antonio, titolare della ditta individuale EDILPA, alla società Agri Roveto Village S.a.s. essi riguardano atti di liberalità del sig. Pitruzzella Antonio nei confronti del figlio Pitruzzella Giovanni aventi importo differente dalle fatture contestate e in alcuni casi realizzate in date precedenti a quelle del pagamento delle fatture contestate per cui non si tratterebbe di ritorni di denaro.

Il Collegio ritiene che la Procura, attraverso la produzione dei documenti istruttori confluiti nel procedimento penale ha dato prova del fatto che una parte importante della spesa rendicontata all'Amministrazione regionale non è stata effettivamente sostenuta dalla Società beneficiaria.

Infatti, tale prospettazione attorea è l'esito delle approfondite indagini finanziarie condotte dalla GdF sui conti correnti intestati agli odierni

convenuti per come compendiate analiticamente nella parte in fatto che hanno fatto emergere un sistema fraudolento basato su un consistente movimento circolare di denaro fra gli odierni convenuti secondo uno schema per cui, con riferimento alle operazioni dal n. 1 al n. 6 di cui alla suddetta tabella 1, parte delle risorse che la Società beneficiaria del contributo ha pagato a EDILPA per le fatture emesse per gli acconti sui lavori del progetto oggetto di finanziamento sono rientrate nella sua disponibilità tramite il passaggio dal conto corrente di Pitruzzella Antonio, titolare della EDILPA, a quello del figlio Pitruzzella Giovanni (rappresentante di Agri Roveto Village) e poi dal conto corrente di quest'ultimo a quello della Società. Riguardo a tali trasferimenti la difesa di parte convenuta non ha fornito alcuna convincente giustificazione.

A tal proposito privo di fondamento è l'argomento che i flussi di denaro dal conto corrente del Pitruzzella Antonio a quello del figlio Pitruzzella Giovanni sarebbero trasferimenti liberali non essendo stato fornito alcun elemento che tali somme hanno avuto origine da una fonte diversa da quella dei pagamenti effettuati da Agri Roveto Village in favore di EDILPA né coglie nel segno l'argomento difensivo che per le fatture nn. 19 del 01.12.2015, 20 del 09.12.2015 e 21 del 21.12.2015 i trasferimenti di denaro dal Pitruzzella padre al Pitruzzella figlio sono avvenuti parzialmente prima del pagamento delle suddette fatture da parte di Agri Roveto Village per cui tali flussi di denaro non potrebbero essere qualificati come "ritorni" considerato che, per la data ravvicinata di emissione e pagamento delle suddette fatture, i relativi

movimenti vanno letti in modo unitario.

Sulla base dei richiamati elementi risulta fondata la prospettazione attorea secondo cui una parte consistente dei pagamenti disposti da Agri Roveto Village S.a.s. in favore di EDILPA sono rientrati senza alcuna plausibile giustificazione economica nella sua disponibilità al solo fine di fornire alla Regione una falsa rappresentazione dei costi effettivi del progetto di investimento sovvenzionato, facendo apparire il rispetto dei vincoli di finanziamento pubblico/privato così da indurre in errore la P.A. erogatrice e conseguire illecitamente il contributo.

A ciò si aggiunga che l'ulteriore accusa sulla falsa dichiarazione resa dal convenuto Pitruzzella Antonio di avvenuto pagamento della fattura n. 10 del 15.09.2016 non ha ricevuto alcuna contestazione da parte della difesa dei convenuti e sul punto gli elementi forniti dal P.M. sul non addebito degli assegni emessi per il suo pagamento in quanto non negoziati a seguito di successivo ritiro la rendono pienamente provata.

Per quanto attiene all'elemento psicologico non vi è alcun dubbio che le condotte illecite dei convenuti assumano natura dolosa in quanto attuate con la coscienza e volontà di fare apparire una situazione di rispetto delle condizioni per ottenere l'erogazione dell'aiuto all'investimento in difformità dalla situazione reale, così da trarre in inganno l'Amministrazione regionale con la produzione di documentazione falsa.

3.2. Alla luce delle suesposte considerazioni il Collegio ritiene che sia

fondata la conclusione che nell'investimento di cui è causa, attraverso l'accertato schema fraudolento sopra illustrato, si sia verificata un'alterazione nel rapporto tra l'entità del finanziamento pubblico e quella del finanziamento privato oltre i limiti ammessi dalla disciplina comunitaria e dalla *lex specialis* come sopra illustrati.

La sussistenza di spese giustificate da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti almeno in parte e il mancato rispetto del limite massimo del 50% della spesa totale effettiva dell'investimento finanziato dal FEASR con conseguente violazione della quota minima del 50% effettivamente a carico della Società beneficiaria comporta, sulla base della normativa sopra richiamata, che l'intero contributo da essa percepito costituisce danno erariale e vada risarcito per intero a carico degli odierni convenuti in quanto l'obbligo di restituzione deriva dall'utilizzo di fatture false relative ad operazioni parzialmente inesistenti per ottenere l'erogazione del contributo concesso e dal mancato rispetto dei limiti di compartecipazione pubblica e privata al costo dell'investimento.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, nell'ipotesi di spese giustificate da fatture attestanti costi in tutto o in parte insussistenti, la percezione di contributi pubblici per la realizzazione di iniziative imprenditoriali si configura come illecita, a prescindere dall'effettiva realizzazione o meno di quanto programmato e l'intero contributo percepito costituisce danno erariale (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 417/2022 e n. 196/2021; Sez. II App., 380/2021; Sez. giur. Sardegna, n. 53/2019, n.

4/2018 e n. 66/2016; Sez. III App., n. 389/2014).

Infine, riguardo all'Amministrazione danneggiata si osserva che essa è stata individuata dalla Procura nella Regione Siciliana che ha gestito la fase amministrativa dell'attribuzione dell'aiuto pubblico emanando il bando pubblico ed adottando il provvedimento di approvazione del progetto di investimento e di concessione del contributo di scopo.

Tale contributo, però, non è stato erogato dall'Amministrazione regionale ma da AGEA che in generale svolge le funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore nell'ambito dell'erogazione dei fondi comunitari/unionali ai produttori agricoli ai sensi della vigente disciplina degli artt. 2, 3 e 4 del D.lgs. 74/2018.

Alla luce di tali considerazioni il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame l'amministrazione danneggiata sia l'AGEA, in luogo della Regione Siciliana indicata nell'atto di citazione, quale amministrazione che ha erogato il contributo di scopo e che è competente al recupero in via amministrativa dei pagamenti indebiti.

Sul punto, si osserva in termini generali che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex multis*: C. conti, Sez. giur. Toscana, n. 96/2021 e 182/2019; Sez. III App. 511/2017 e Sez. giur. Puglia, n. 479/2017; Sez. giur. App. Reg. siciliana, n. 117/2014), spetta al Giudice collegiale il potere di provvedere all'esatta e concreta individuazione dell'Amministrazione danneggiata atteso che l'indicazione della P.A. da risarcire fatta dalla Procura contabile nell'atto di citazione non vincola il Collegio e non comporta, in caso di errata indicazione, alcuna sanzione processuale.

Il Collegio, quindi, ritiene che nel caso concreto l'Amministrazione danneggiata sia da individuare nell'AGEA.

La sentenza, in ogni caso, va comunicata anche all'Amministrazione regionale per quanto di eventuale competenza.

5. Conclusivamente, per tutto quanto sopra argomentato, il Collegio accoglie la domanda formulata dalla Procura regionale e per l'effetto condanna in solido la società agricola Agri Roveto Village S.a.s. di Pitruzzella Giovanni & C., il sig. Pitruzzella Giovanni e il sig. Pitruzzella Antonio al pagamento in favore dell'AGEA della somma pari a euro 180.718,23 (*centottantamilasettecentodiciotto/23*).

Su tale somma va applicata la rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi erogati a decorrere da ciascuna data di accredito come sopra specificato e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data sino all'effettivo soddisfo.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale

- condanna in solido la società agricola Agri Roveto Village S.a.s. di Pitruzzella Giovanni & C., il sig. Pitruzzella Giovanni e il sig. Pitruzzella Antonio al pagamento in favore dell'AGEA della somma

pari a euro 180.718,23 (*centottantamilasettecentodiciotto/23*), maggiorata della rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti a decorrere dalle date di pagamento come sopra specificato e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data fino all'effettivo soddisfo;

- condanna tutti i convenuti al pagamento, in solido, in favore dello Stato delle spese di giustizia, che si liquidano in euro 637,93 (*seicentotrentasette/93*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ivi compresa la comunicazione alla Regione Siciliana-Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e dalla pesca mediterranea.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.

Il Giudice estensore — *La Presidente*

Gaspare Rappa — Anna Luisa Carra

F.to digitalmente — F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 24 novembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 128,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	**€ 157,10**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
firmato digitalmente